

Comune di Provaglio d'Iseo

Via Europa, 5
25050 Provaglio d'Iseo (BS)

PROGETTO/Project

Manutenzione straordinaria per modifiche distributive Campus Provezze Opere ediliCat. **PROGETTO ESECUTIVO**Ref. **Ing. Marzio Consoli**

CIG

CUP **C92B25003390004**

PROGETTISTI/Designers

ProgettoB20 **ProgettoB20 srl** società benefit

Cap. Soc. € 30.000,00 i.v. - C.F. e P.IVA 04068290982

www.progettob20.it

Direttori Tecnici:

Pietro Brianza ingegnere

Luca Pietta architetto

Sede legale:

25128 BRESCIA - via Bredina, 2c/d

t. +39 030 383398

REA BS - 585894

CERTIFIED
MANAGEMENT SYSTEMSUNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
UNI ISO 45001:2018**PROGETTAZIONE
GENERALE:**

Pietro Brianza ingegnere

**PROGETTAZIONE
ARCHITETTONICA:**

Luca Pietta architetto

**PROGETTAZIONE
STRUTTURALE E ANTINCENDIO:**

Giovanna Riina ingegnere

**PROGETTAZIONE
IMPIANTISTICA:**

Marco Bigni ingegnere

COLLABORATORI:

Alberto De Paul dottore

Simone Coccoli dott. ingegnere

Tatiana Bovi ingegnere

Pasqualina Clausi ingegnere

CONSULENZE SPECIALISTICHE

ELABORATO/Document

Fogli patti e condizioni

	ORDER	CATEGORY	BUILDING/AREA	SECTION	NUMBER
Scale	-	W26-272	-	CSA	I
Rev.	N	SUBJECT	DATE	D	C
	00	Emissione per verifica	15/04/2026	L.P.	P.B.

File Rif: 01 Base Cartiglio sb_Opere Edili.dwg



COMUNE DI PROVAGLIO D'ISEO

Provincia di Brescia

FOGLIO PATTI E CONDIZIONI

MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER MODIFICHE DISTRIBUTIVE CAMPUS PROVEZZE OPERE EDILI

PREMESSA

Il presente Foglio Patti e Condizioni (di seguito FPC) costituisce parte integrante della documentazione della procedura descritta in epigrafe e definisce le caratteristiche e i requisiti per l'affidamento dei lavori di seguito meglio descritti, ai sensi del decreto legislativo n. 36/2023 e s.m.i. ("Codice dei contratti pubblici").

Le prescrizioni contenute nel presente FPC rappresentano i requisiti minimi per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del servizio.

La presentazione dell'offerta varrà come accettazione del presente FPC.

ARTICOLO 1 – FINE ED OGGETTO DEL SERVIZIO

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione delle **opere edili ed idrauliche** di "Manutenzione straordinaria per modifiche distributive Campus Provezze" del Provaglio d'Iseo (BS) il cui ammontare complessivo viene stabilito in € 146.500,00 esclusa IVA.

Si allegano al presente documento relazioni, il Computo metrico estimativo e gli elaborati grafici delle opere in oggetto, di seguito riassunte:

- realizzazione nuovo bagno per disabili presso la scuola primaria, corpo A;
- assistenze per la posa di oscuranti a rullo a protezione delle aule volte a sud e a est della scuola primaria corpo A;
- inversione porte del locale mensa presso la scuola primaria, corpo A;
- realizzazione di camminamenti esterni presso la scuola dell'infanzia corpo B;
- apertura varchi presso la scuola dell'infanzia corpo B;
- modifica spazi interni con demolizioni e rifacimento tramezze presso la scuola infanzia, corpo B;
- rifacimento bagno presso la scuola infanzia, corpo B;
- rifacimento localizzato di pavimento resiliente presso la scuola infanzia, corpo B;
- adeguamento impianto antincendio presso la scuola infanzia, corpo B.

ARTICOLO 2 - PREZZO DELL'APPALTO

Si evidenzia la scelta progettuale e di indirizzo della stazione appaltante di suddividere in due lotti seguendo quanto indicato nel nuovo codice degli appalti, in particolare:

- art. 58 del D.Lgs. 36/2023 che disciplina la suddivisione degli appalti in lotti (funzionali, prestazionali o quantitativi), imponendola come regola per favorire la partecipazione delle piccole e medie imprese (PMI);
- art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023, affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante.

Di seguito si riporta il quadro economico dell'intero intervento. Presente FPC fa riferimento unicamente alle opere edili e accessorie meglio dettagliate nel computo metrico e negli elaborati progettuali:

		Euro	Euro
A)	OPERE EDILI		
A.1)	LAVORI E MISURA	143 000,00 €	
A.2)	ONERI PER LA SICUREZZA	3 500,00 €	
	TOTALE A1):		146 500,00 €
B)	OPERE ELETTRICHE		
B.1)	LAVORI E MISURA	57 000,00 €	
B.2)	ONERI PER LA SICUREZZA	3 000,00 €	
	TOTALE A2):		60 000,00 €
TOTALE OPERE A)+B):			206 500,00 €
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:			
C.1)	Rilievi, accertamenti e indagini	-	- €
C.2)	Spese tecniche per:		
C.2.1)	Progettazione, DL, Sicurezza (sconto 20% già applicato)		45 481,77 €
C.2.2)	Catasto		3 000,00 €
C.2.3)	SCIA antincendio		4 500,00 €
C.2.4)	Di.Ri. Alpini		1 500,00 €
	TOTALE C)		54 481,77 €
D.1)	Imprevisti, eventuale revisione prezzi		3 452,66 €
D.2)	Allacciamenti a pubblici servizi (IVA al 22% inclusa)	-	- €
D.3.1a)	Opere escluse dall'appalto (serramenti asilo e tende) - IVA 10% compresa		52 369,40 €
D.3.1b)	Opere escluse dall'appalto (assistenza edile serramenti asilo) - IVA 10% compresa		3 000,00 €
D.3.1c)	Opere escluse dall'appalto (completamento impianti - serramenti asilo) - IVA 10% compresa		9 000,00 €
D.3.2)	Opere escluse dall'appalto (sostituzione caldaia) - IVA 10% compresa		6 267,47 €
D.4)	Diritti di segreteria pratica VVF		504,00 €
D.5)	Incentivi per le funzioni tecniche art. 45 D.lgs.36/2023	2,00%	4 130,00 €
D.6)	Spese supporto al RUP comprensivo di IVA 22%		- €
D.7)	Spese per commissioni giudicatrici (IVA 22% inclusa)		- €
D.8)	Spese per pubblicità (compresa IVA) ai sensi dell'art. 5 comma 1 lett. e) punto 12 dell'allegato I.7 del Dlgs 36/2023		- €
D.9)	lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura ai sensi dell'art. 5 comma 1 lett. e) punto 1 dell'allegato I.7 del Dlgs 36/2023		- €
	TOTALE D)		78 723,53 €
E.1)	IVA 10% su importo lavori incluso sicurezza	10,00%	20 650,00 €
E.2)	Contributi su spese tecniche 4%	4,00%	2 179,27 €
E.3)	IVA 22% su spese tecniche	22,00%	12 465,43 €
	TOTALE E)		35 294,70 €
TOTALE C+D+E)			168 500,00 €
TOTALE LAVORI E SOMME A DISPOSIZIONE			375 000,00 €

ARTICOLO 3 - MODALITÀ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

1. L'affidamento di cui al presente documento viene effettuato con procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art.50 comma 1 lettera a) del D.Lgs. n. 36/2023.
2. L'importo del contratto può variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantità effettivamente eseguite, fermi restando i limiti di cui all'Art. 120 del Codice dei contratti e le condizioni previste dal FPC. Ai prezzi dell'elenco prezzi unitari si applica il ribasso percentuale offerto dall'Appaltatore in sede di gara. La previsione di sistemi e sub-sistemi di voci complesse o composte da molteplici elementi per i quali sia previsto un prezzo contrattuale unico non costituiscono lavoro a corpo bensì lavoro o fornitura a misura con unità di misura in forma di numero intero o di "cadauno".
3. La contabilizzazione delle opere e delle forniture è effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari netti desunti dall'elenco dei prezzi unitari. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non sono stati preventivamente autorizzati dalla DL.

4. Il ribasso percentuale deve essere applicato ai prezzi dello «elenco prezzi unitari» così come specificato al comma precedente.

ARTICOLO 4 - CONSEGNA E INIZIO DEI LAVORI

Le tempistiche per l'esecuzione dei lavori decorrono dalla determina di aggiudicazione. Trattandosi di affidamento diretto il contratto si intende stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere ovvero dalla procedura MEPA, ai sensi dell'art. 18 comma 1 del D.Lgs. n.36/2023 - Codice dei Contratti.

ARTICOLO 5 - TERMINI PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI

1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in giorni 75 (settantacinque) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.
2. Nel calcolo del tempo contrattuale si è tenuto conto delle ferie contrattuali e delle ordinarie difficoltà e degli ordinari impedimenti in relazione agli andamenti stagionali e alle relative condizioni climatiche.
3. L'appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori che potrà fissare scadenze inderogabili per l'approntamento delle opere necessarie all'inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante oppure necessarie all'utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione, riferito alla sola parte funzionale delle opere.

ARTICOLO 6 - SOSPENSIONI ORDINATE DAL DIRETTORE DEI LAVORI

1. In caso di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali o altre circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori possano proseguire utilmente a regola d'arte, la DL, d'ufficio o su segnalazione dell'Appaltatore, può ordinare la sospensione dei lavori o di limitarne lo sviluppo, redigendo apposito verbale, sentito l'Appaltatore. Costituiscono circostanze speciali anche le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo 189 del D.Lgs. 36/2023 - Codice dei contratti; nessun indennizzo spetta all'Appaltatore per le sospensioni di cui al presente articolo.
2. Non appena cessate le cause della sospensione il direttore dei lavori redige il verbale di ripresa che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all'accertata durata della sospensione. Il verbale di ripresa dei lavori è controfirmato dall'Appaltatore e trasmesso al RUP; esso è efficace dalla data della comunicazione all'Appaltatore.

ARTICOLO 7 - PROROGHE

1. L'appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine contrattuale di cui all'articolo 5, può chiedere la proroga, presentando apposita richiesta motivata almeno 15 giorni prima della scadenza del termine di cui all'articolo 5.
2. In deroga a quanto previsto al comma 1, la richiesta può essere presentata anche qualora manchino meno di 15 giorni alla scadenza del termine di cui all'articolo 5, comunque prima di tale scadenza, qualora le cause che hanno determinato la richiesta si siano verificate posteriormente; in questo caso la richiesta deve essere motivata anche in relazione alla specifica circostanza della tardività.
3. La richiesta è presentata al direttore di lavori, il quale la trasmette tempestivamente al R.U.P., corredata dal proprio parere; qualora la richiesta sia presentata direttamente al R.U.P. questi acquisisce tempestivamente il parere del direttore dei lavori.
4. La proroga è concessa o negata con provvedimento scritto del R.U.P.; il R.U.P. può prescindere dal parere del direttore dei lavori e può discostarsi dallo stesso parere; nel provvedimento è riportato il parere del direttore dei lavori qualora questo sia difforme dalle conclusioni del R.U.P.
5. La mancata determinazione del R.U.P. costituisce rigetto della richiesta.

ARTICOLO 8 - NORME DI SICUREZZA GENERALI E PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA

1. I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.
2. L'appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.
3. L'appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
4. L'appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.
5. L'appaltatore è obbligato a fornire alla Stazione appaltante, entro 15 giorni dall'aggiudicazione, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.

6. L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 315 del decreto legislativo n. 81 del 2008, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.
7. L'appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte della Stazione appaltante, ai sensi del decreto legislativo n. 81 del 2008.
8. L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza, redatto ai sensi dell'articolo 89 comma 1 lett. h) del D.Lgs. n. 81 del 2008, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 17, commi 1 lett. a), e contiene quanto previsto nell'allegato XV del decreto 81 del 2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.
9. Ai sensi dell'articolo 119 del D.Lgs. n. 36/2023 - Codice dei contratti l'appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere per rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'affidatario.
10. Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano sostitutivo di sicurezza e di coordinamento, previsto dagli articoli 91 e 100 del decreto n. 81 del 2008.

ARTICOLO 9 - PENALI

1. Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari allo 1 per mille (euro uno per ogni mille) dell'importo contrattuale.

ARTICOLO 10 - ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'IMPRESA

1. Oltre agli oneri di cui al presente documento, al regolamento generale e al presente capitolato ed ai POS, sono a carico dell'appaltatore gli oneri e gli obblighi di cui al presente capo.
2. Sono a cura e carico dell'Appaltatore le obbligazioni che seguono, così individuate a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - a. la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore dei lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d'arte, richiedendo al direttore dei lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l'appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'articolo 1659 del Codice civile;
 - b. l'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'impresa a termini di contratto;
 - c. le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal capitolato;
 - d. il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della direzione lavori, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto dell'ente appaltante e per i quali competono a termini di contratto all'appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall'appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore;
 - e. la concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, l'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all'esecuzione dei lavori che l'ente appaltante intenderà eseguire direttamente oppure a mezzo di altre ditte dalle quali, come dall'ente appaltante, l'impresa non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per l'impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;
 - f. la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte;
 - g. le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l'appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o

- lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;
- h. la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;
 - i. l'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'appaltatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma;
 - j. l'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell'appaltatore, restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.

ARTICOLO 11 - PAGAMENTI DEI CORRISPETTIVI

1. Il pagamento dei lavori avverrà in un'unica soluzione al termine degli stessi. L'importo dei lavori è contabilizzato esclusivamente nel conto finale e liquidato ai sensi dei successivi paragrafi. Per importo contrattuale si intende l'importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all'importo degli atti di sottomissione approvati.
2. Il conto finale dei lavori è redatto entro 30 (trenta) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al R.U.P.; col conto finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all'emissione del certificato di cui al comma 3 e alle condizioni di cui al comma 4.
3. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'appaltatore, su richiesta del R.U.P., entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il R.U.P. formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.
4. Il pagamento della rata di saldo, dopo aver completato l'intervento a regola d'arte e aver consegnato tutte le certificazioni eventualmente richieste dal D.L., avverrà entro 90 giorni dopo l'avvenuta emissione del certificato di regolare esecuzione, previa presentazione di regolare fattura fiscale, ai sensi dell'articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
5. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del Codice civile.
6. Fermo restando quanto previsto ai paragrafi precedenti, il pagamento della rata di saldo è disposto solo a condizione che l'Appaltatore presenti apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 117, comma 9, del D.Lgs. n. 36/2023 - Codice dei contratti, emessa nei termini e alle condizioni che seguono:
 - a) un importo garantito almeno pari all'importo della rata di saldo, maggiorato dell'I.V.A. all'aliquota di legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo di due anni;
 - b) con efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo ed estinzione non prima di 2 (due) anni dopo l'emissione del certificato di cui al comma 4;
 - c) deve essere emessa da uno dei soggetti di cui all'articolo 106, comma 3, del Codice dei contratti, in conformità alla scheda tecnica 1.4, allegata al decreto ministeriale n. 31 del 2018, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.4 allegato del predetto decreto.
7. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del Codice civile, l'Appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione appaltante prima che il certificato di cui al comma 4 assuma carattere definitivo.
8. L'appaltatore e il direttore dei lavori devono utilizzare la massima diligenza e professionalità, nonché improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontrabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio.
9. Ai sensi dell'articolo 35, comma 32, della legge 4 agosto 2006, n. 248, il pagamento a saldo è subordinato all'acquisizione del DURC e all'esibizione da parte dell'appaltatore della documentazione attestante che la corretta esecuzione degli adempimenti relativi al versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente, dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti

ARTICOLO 12 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

1. Ai sensi dell'articolo 210 del D.Lgs. n. 36/2023 - Codice dei contratti, qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dei lavori comporti variazioni rispetto all'importo contrattuale in misura tra il 5% (cinque per cento) ed il 15% (quindici per cento) di quest'ultimo, la DL ne dà comunicazione trasmettendo nel più breve tempo possibile una propria relazione riservata al RUP che deve valutare immediatamente l'ammissibilità delle riserve, la loro non manifesta infondatezza e la non imputabilità a maggiori lavori per i quali sia necessaria una variante in corso d'opera, il tutto anche ai fini dell'effettivo raggiungimento della predetta misura percentuale.
2. Ai sensi dell'articolo 210, comma 2, terzo periodo, il RUP rigetta tempestivamente le riserve che hanno per oggetto aspetti progettuali oggetto di verifica ai sensi dell'articolo 42 del Codice dei contratti. Ai sensi dell'articolo 210 comma 5 del Codice dei contratti, il RUP entro 90 (novanta) giorni dalla comunicazione della DL., acquisita la relazione riservata della stessa DL e, ove costituito, dell'organo di collaudo, formulare la proposta di accordo, procedendo ai sensi dell'articolo 210, comma 6, del Codice dei contratti.
3. Al di fuori dei casi in cui è previsto il procedimento di accordo bonario, le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto possono essere risolte secondo quanto previsto dall'articolo 212 del D.Lgs. n. 36/2023 - Codice dei contratti.
4. Ai sensi dell'articolo 218, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023 - Codice dei contratti, anche al di fuori dei casi in cui è previsto il ricorso all'accordo bonario ai sensi dei commi precedenti, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture, possono essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta, nel rispetto del Codice civile, solo ed esclusivamente nell'ipotesi in cui non risulti possibile esperire altri rimedi alternativi. Qualora l'importo differenziale della transazione ecceda la somma di euro 200.000 (duecentomila) è necessario acquisire il parere dell'avvocatura che difende la Stazione Appaltante o, in mancanza, del funzionario più elevato in grado competente per il contenzioso. Il dirigente competente, sentito il RUP, esamina la proposta di transazione formulata dal soggetto Appaltatore, ovvero può formulare una proposta di transazione al soggetto Appaltatore, previa audizione del medesimo così come da articolo 218 del D.Lgs. n. 36/2023 - Codice dei contratti.
5. La procedura di cui al comma 4 può essere esperita anche per controversie circa l'interpretazione del contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche.
6. Nelle more della risoluzione delle controversie l'Appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.
7. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 210, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023 - Codice dei Contratti.
8. Se non si conclude l'accordo bonario ai sensi del presente articolo e l'Appaltatore conferma le riserve, è esclusa la competenza arbitrale e la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta al Tribunale competente per territorio in relazione alla sede della Stazione appaltante.
9. La decisione dell'Autorità giudiziaria sulla controversia dispone anche in ordine all'entità delle spese di giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni.

ARTICOLO 13 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

L'appaltante ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i., informa l'Appaltatore che tratterà i dati, contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

ARTICOLO 14 - RICHIAMO ALLA NORMATIVA GENERALE

Per tutto quanto non è stato espressamente specificato nel presente foglio di condizioni, si fa richiamo alla vigente normativa.

Provaglio d'Iseo (BS)

IL RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO
[firmato digitalmente]

Visto per l'accettazione:
L'IMPRESA
[firmato digitalmente]